

DISEGNO DI LEGGE N° 26

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 126/A III^a Legislatura

"NORME PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SUGLI
ATTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 12/5/1981.

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

SETTORE ENTI LOCALI

D I S E G N O . D I L E G G E

" Norme per l'esercizio della funzione di controllo
sugli atti degli Enti Locali e degli Enti strumen
tali regionali".-

- o - - o - - o - - o - - o -

R E L A Z I O N E

Come é noto, l'attività di controllo sugli atti degli enti locali per la Regione Puglia é attualmente disciplinata dalla L.R. 21.1.1972, n.2 e successive modificazioni.

In circa 10 anni di esercizio della attività di controllo si sono indubbiamente manifestate alcune incongruenze e contraddizioni che la nuova normativa dovrà cercare di superare.

Sotto l'aspetto sostanziale si é notata, soprattutto, una carenza della normativa vigente in materia di coordinamento dell'attività fra il Comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate, sicché molte volte abbiamo assistito a diverse interpretazioni e quindi a diversità di provvedimenti di controllo, fra comitato e sezioni e fra le diverse sezioni, su atti amministrativi di identico contenuto.

Uguualmente sotto l'aspetto delle procedure (trasmissione degli atti, trasmissione delle decisioni di controllo, pubblicazione delle deliberazioni, ecc.), il sistema attuato dalla legge vigente non ha certamente brillato per chiarezza, sicché invece di snellire le procedure stesse si é assistito ad un loro appesantimento a scapito indubbiamente della rapidità dell'azione amministrativa degli enti locali:

Un'altra esigenza fondamentale é quella di riunire in un unico testo legislativo le modificazioni successive alla l.r. 21.1.1972, n.2, come pure le norme sul controllo degli enti amministrativi dipendenti della Regione e di tutti gli altri enti già controllati dai Ministeri competenti e che recenti leggi statali di trasferimento di funzioni sottopongono al controllo regionale.

./.

Agli inconvenienti ed alle esigenze di cui innanzi tenta di dare una risposta la normativa che si va proponendo, anche se l'esigenza di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa dei Comuni, Province e consorzi, non potrà purtroppo, ancora trovare piena attuazione, attesi i limiti invalicabili, per la legislazione regionale, delle norme e principi contenuti nella legge statale 10 febbraio 1953, n.62.

Alla esigenza di coordinamento dell'attività dei vari organi regionali cercano di rispondere, in particolare, gli artt. 2-20-21 dello schema proposto.

In essi è previsto anzitutto l'autonomia di giudizio degli organi di controllo da esercitarsi secondo procedure ed orientamenti uniformi mentre è conferito al Presidente della Giunta regionale ed ai Presidenti delle singole sezioni di far convocare, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, congiuntamente, i componenti gli organi di controllo per l'esame interpretativo di disposizioni legislative e regolamentari che abbiano dato luogo a discordanti applicazioni o di altri particolari questioni attinenti ad interessi generali della Regione.

E' previsto, inoltre, a differenza della normativa vigente, lo scioglimento dell'Organo di controllo anche quando reiteratamente adotta provvedimenti od incorre in omissioni che comportino violazioni di norme legislative.

Altre norme particolarmente significative concernenti le procedure prevedono fra l'altro:

- unificazione del sistema normale di pubblicazione delle deliberazioni degli enti sottoposti a controlli, all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente, per 1 giorno festivo o di mercato, salvo, naturalmente, i casi in cui leggi statali prevedono speciali forme di pubblicazione (art.26);
- l'obbligo per l'organo di controllo di comunicare, sotto pena di inefficacia della decisione, con telegramma o fonogramma all'ente entro il giorno successivo non festivo dell'adozione, le decisioni di annullamento, richiesta di chiarimenti e richieste

./.

di riesame (artt. 27,28,29); l'obbligo per gli enti deliberanti di fornire i chiarimenti richiesti o riesaminare l'atto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa; ed altresì l'obbligo per gli Enti di inviare le deliberazioni entro 20 giorni dalla loro adozione, pena la nullità delle stesse (art.26).

Trattasi indubbiamente di disposizioni che snelliscono le procedure a tutto vantaggio della tempestività e della certezza del diritto e, quindi, dell'efficacia dell'azione amministrativa degli enti locali.

E' previsto, inoltre, l'obbligo per gli uffici degli organi di controllo di dare visione o rilasciare copia delle decisioni degli organi stessi a chiunque ne faccia richiesta (art.13). Dette norme, dirette a consentire la più ampia informazione sull'attività degli Organi di controllo, sostituiscono l'obbligo, previsto dalla normativa vigente, della pubblicazione delle decisioni sul Bollettino Ufficiale della Regione, obbligo divenuto ormai anacronistico.

Altra innovazione significativa è quella dell'art.24 che rende generale cioè per tutti gli enti sottoposti a controllo, la possibilità di dichiarare immediatamente esecutivi gli atti soggetti al controllo di legittimità, per specifiche ragioni d'urgenza.

Risponde ancora all'esigenza di snellezza la previsione dello art.30 che abolisce il visto di esecutività sui contratti.

Per le Unità Sanitarie Locali e le I.P.A.B. è introdotto (art. 23) il controllo eventuale di legittimità per la maggior parte degli atti, mentre rimangono sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito soltanto alcuni tipi più importanti di deliberazioni.


Purtroppo, l'estensione di questo regime particolare di controllo ai Comuni, alle Province e Consorzi, non può realizzarsi

./.

per i noti limiti alla legislazione regionale imposti dalla legge statale 10 febbraio 1953, n.62.

Il controllo sugli atti degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, in relazione alla particolare attività di detti enti, che si pongono come strumenti diretti della Regione per lo esercizio dell'attività nelle materia di cui all'art.117 della Costituzione, nonché degli enti già sottoposti a controllo ministeriale ed ora a controllo regionale, ~~sono sottoposti a controllo regionale, ^{resta demandato alla Giunta Regionale,} ~~per mezzo della commissione esecutiva presso ogni assessorato provinciale, tranne alcuni atti che sono sottoposti al controllo diretto del Consiglio regionale, ed alcuni provvedimenti particolari, ben individuati, che debbono riportare l'approvazione autorizzativa della Giunta regionale.~~~~

L'ASSESSORE
(TRISORIO LEUZZI)



amc/

ART.1

(Disposizioni generali)

La Regione Puglia esercita il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni, e degli altri Enti Locali, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da esse delegate o subdelegate.

L'Attività di controllo è esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli.

L'organo regionale esercita, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di controllo sugli atti degli enti elencati negli art.4 e 5, in applicazione degli artt.130 della Costituzione e 20 dello statuto regionale, ed in armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono le autonomie locali e che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e collaborativo tra la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti locali nel quadro di uno sviluppo programmato dalla Regione.

La Regione Puglia esercita, altresì, il controllo sugli atti degli enti strumentali ~~appendenti~~ dalla Regione secondo le modalità stabilite nel titolo VI della presente legge.

TITOLO 1°

ARTICOLAZIONE E COMPETENZE

ART.2

(Autonomia di giudizio dell'organo di controllo)

L'organo regionale di controllo esercita in modo autonomo le proprie funzioni, conformando la sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono le autonomie locali e secondo procedure ed orientamenti uniformi ai sensi del successivo art.20.

ART.3

(Articolazione dell'organo di controllo)

L'organo regionale di controllo é unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed orientamenti uniformi, ed é articolato in:

- a) comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione;
- b) sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi delle provincie pugliesi.

Sezioni circondariali possono essere istituite con legge regionale per favorire un ulteriore decentramento.

ART.4

(Competenze del Comitato regionale di controllo)

Il comitato regionale esercita la funzione di controllo su
gli atti:

- a) delle province ;
- b) dei consorzi ai quali partecipano le province; ove del con
sorzio facciano parte province appartenenti a regioni di-
verse, il comitato esercita il controllo solo se l'ammini
strazione consortile ha sede nella Puglia;
- c) delle aziende e consorzi di aziende di cui al R.D. 15.10.1925,
n.2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servi-
zi da parte delle province, fermo restando il potere di con
trollo attribuito al consiglio provinciale.

Sono esclusi dal controllo del Comitato regionale gli enti di cui
al successivo art. 43.

ART.5

(competenze delle sezioni decentrate)

Le sezioni decentrate esercitano la funzione di controllo sugli atti:

- a) dei comuni e degli altri enti locali a livello sub-provinciale;
- b) dei consorzi tra comuni, comprese le comunità montane; ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a province diverse, il controllo é esercitato dalla sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'ente consortile;
- c) delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al R.D.15.10.1925, n.2578 nelle forme e con i limiti di cui al predetto testo normativo, fermo restando il potere di controllo attribuito al consiglio comunale; ove del consorzio facciano parte aziende di comuni appartenenti a province diverse, il controllo é esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione consortile;
- d) delle unità sanitarie locali;
- e) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- f) di tutti gli altri enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia; ad eccezione degli enti di cui al successivo art. 43.

TITOLO II°

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

ART.6

(Costituzione dell'organo di controllo)

Il comitato regionale e le sezioni decentrate, costituiti nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento il Presidente fissa la data di insediamento del comitato e delle sezioni e individua per ciascuno di essi due funzionari regionali, inquadrati nell'8° livello, *ovvero nel 7° livello se si tratta di funzionari che hanno in passato già espletato le funzioni,* incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di segretario supplente, il quale ultimo partecipa alle adunanze in assenza ed in sostituzione del titolare.

Per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, le sezioni decentrate di controllo sono integrate da un esperto effettivo ed uno supplente in materia sanitaria designati dal Consiglio regionale.

Per il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, il comitato regionale di controllo è integrato da un funzionario regionale veterinario per ciascuna regione e da un funzionario regionale amministrativo con qualifica non inferiore a responsabile di ufficio per ciascuna regione, designati dai rispettivi Assessori alla Sanità.

ART.7

(Durata in carica)

Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale e vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio stesso; esercitano le loro funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato e delle nuove sezioni decentrate.

ART. 8

(Elezioni del Presidente e Vice Presidente)

Nella seduta di insediamento o quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il comitato e le sezioni, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, i rispettivi Presidenti fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

A parità di voti risulta eletto il componente che ha riportato maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale, e, a parità di questi voti, il componente più anziano di età.

Con successiva votazione e con la stessa modalità di cui ai comitati precedenti il comitato e le Sezioni procedono all'elezione del Vice Presidente.

Art. 9

(funzioni dei Presidenti)

Il Presidente del comitato e i Presidenti delle Sezioni:

- a) rappresentano l'organo che presiedono;
- b) convocano il collegio e ne dirigono i lavori;
- c) ripartiscono gli affari tra i componenti;
- d) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza od impedimento;

Il presidente del comitato convoca l'adunanza plenaria di cui all'art. 21.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10

(Funzioni dei componenti)

I componenti gli organi di controllo, incaricati dal Presidente del collegio della trattazione di una pratica, elaborano e formulano le proposte da sottoporre al collegio, provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.

I componenti effettivi dell'organo di controllo, nel caso che per un qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informare il rispettivo Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

I componenti supplenti devono essere invitati e possono partecipare alle riunioni dell'organo di controllo: questi concorrono a formare il numero legale ed hanno voto deliberativo soltanto nel caso previsto dal secondo comma.

Ai componenti supplenti spetta lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi anche quando intervengono alla seduta senza che si dia luogo a sostituzione.

ART. 11

(Organizzazione dell'organo di controllo)

Il comitato regionale e le sezioni decentrate stabiliscono trimestralmente il calendario delle sedute, che devono aver luogo non più di venti volte al mese.

Il calendario viene pubblicato nel bollettino ufficiale degli atti della Regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate alla Regione.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Nella stesso termine la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

In caso di urgente necessità, i Presidenti del comitato e delle Sezioni possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il Presidente di ciascuna sezione decentrata invitata alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli sugli atti delle U.S.L., l'esperto effettivo e supplente in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale.

L'assenza o impedimento dell'esperto effettivo o supplente in materia sanitaria non impedisce di deliberare.

ART.12

(Adunanze dei collegi)

Le adunanze dell'organo di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle sedute é necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non é ammessa l'astensione dal voto.

Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Le decisioni sono sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza del numero legale é fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.

La sopravvenuta mancanza del numero legale, in corso di seduta, deve essere fatta constatare a verbale.

I componenti del comitato e delle sezioni decentrate non possono partecipare alle sedute nel momento in cui vengono trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti od affini entro il 4° grado.

ART. 13

(Verbale e pubblicità degli atti)

Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di controllo.

Il verbale, è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale viene depositato presso gli uffici del comitato o della sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

Un elenco di tutte le decisioni adottate deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione presso la segreteria dell'organo di controllo competente.

Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendo il rilascio a proprie spese, non oltre Dieci giorni dalla richiesta, dagli uffici di segreteria dell'organo di controllo competente.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione, tranne che la richiesta sia fatta dagli Enti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché dai Consiglieri regionali, in tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese.

ART.14

(Divieto di incarichi)

I componenti l'organo di controllo non possono esplicare nessuna attività comunque connessa con qualsiasi funzione dell'Ente le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo del comitato o delle sezioni decentrate, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo. Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di consorsi banditi da qualsiasi Ente operante nell'ambito regionale e sottoposto al controllo dell'organo regionale.

ART. 15
(Decadenza)

I componenti del comitato o delle sezioni che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di inleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emette la decisione definitiva di decadenza.

Nella ipotesi di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell'organo di controllo ad optare tra la carica di componente del comitato della sezione e quella che hausato l'incompatibilità; se l'interessato non provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

La candidatura per la elezione a consigliere comunale, o circoscrizionale, provinciale o regionale comporta la decadenza da componente dell'organo di controllo.

Il Presidente della Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto dell'organo competente.

I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi.

La dichiarazione di decadenza dei componenti non eletti è comunicata dal Presidente della Giunta regionale al Commissario di Governo o al Presidente del Tribunale amministrativo regionale o dell'Amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

ART.16

(Sospensioni)

I componenti dell'organo di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli Amministratori degli Enti locali in dipendenza di provvedimenti penali.

ART. 17

(Dimissioni)

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al Presidente del comitato o della sezione di appartenenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione.

REGIONE PUGLIA

ART.18

(Reintegrazione dell'organo di controllo)

La sostituzione dei componenti del comitato e delle sezioni cessati per qualunque causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.

Il Presidente della Giunta Regionale promuove la sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico per morte, dimissione, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.

REGIONE PUGLIA

ART. 19

(Scioglimento)

Il comitato e le sezioni sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti, o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono essere sciolti anche quando, nell'esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino provvedimenti ed incorrano in omissioni che comportano violazione di norme legislative.

Le cause che possono determinare lo scioglimento del Comitato o delle sezioni devono essere accertate dalla Giunta regionale, previa contestazione all'organo di controllo che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di scioglimento di una sezione la funzione di controllo è esercitata dal Comitato regionale di controllo fino all'insediamento del nuovo organo.

In caso di scioglimento del Comitato regionale la funzione di controllo è esercitata dalla sezione decentrata di Bari fino all'insediamento del nuovo organo.

REGIONE PUGLIA

TITOLO III

COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI

ART. 20 (Coordinamento)

L'organo regionale di controllo coordina la propria attività allo scopo di definire orientamenti e procedure uniformi.

L'attività di coordinamento si svolge attraverso riunioni collegiali periodiche dei componenti il comitato e le sezioni.

Le riunioni di coordinamento sono convocate dal Presidente del comitato con preavviso non inferiore a dieci giorni, almeno due volte l'anno.

L'organo di controllo, in sede di coordinamento, stabilisce un rapporto collaborativo e di reciproco scambio di informazioni con il Governo regionale: a tal fine l'avviso di convocazione viene inviato al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore agli Enti locali che possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Le riunioni di coordinamento sono convocate dal Presidente del comitato, anche a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore agli Enti locali o dei Presidenti delle singole sezioni, entro venti giorni dalla richiesta, per l'esame interpretativo di disposizioni legislative e regolamentari di diritto obiettivo che abbiano dato luogo a discordanti applicazioni o di altre particolari questioni ritenute di particolare importanza attinenti ad interessi generali della Regione.

Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore agli Enti locali o dal Presidente del comitato ovvero dal Presidente della sezione più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato che redige il verbale della riunione.

REGIONE PUGLIA

ART. 21

(Adunanza plenaria e relazione annuale)

Il comitato e le sezioni, in adunanza plenaria, elaborano una relazione da trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno alla Giunta ed al Consiglio regionale, sull'attività svolta nell'anno precedente.

La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e deve indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi a gli atti esaminati ed alle decisioni adottate; deve contenere in allegato un documento sulla situazione economica-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli Enti sottoposti a controllo.

La relazione deve inoltre segnalare le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nell'attività degli Enti locali e nell'attività stessa di controllo.

L'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo viene effettuata dal Consiglio regionale annualmente sulla base della relazione suddetta.

REGIONE PUGLIA

ART. 22

(Informazioni)

Il comitato e le sezioni decentrate provvedono, peraltro, a fornire alla Giunta regionale annualmente, e non oltre il mese di gennaio, analitiche informazioni su:

- a) il numero delle sedute del collegio;
- b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
- c) il numero degli atti annullati, suddivisi per enti deliberanti e con l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;
- d) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame, con l'indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;
- e) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
- f) il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;
- g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori.

TITOLO IV

C O N T R O L L O

ART. 23

(Atti soggetti al controllo di legittimità)

Il controllo di legittimità consiste nella conformità dell'atto rispetto alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti, ne vincolano il contenuto e nella verifica di assenza di eccesso di potere e violazione di legge, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

Il Comitato e le sezioni decentrate esercitano il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati negli artt. 4 e 5 della presente legge, eccettuati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge nonché quelli privi di carattere dispositivo.

Gli atti delle U.S.L. soggetti a controllo sono quelli indicati nell'art.36 della legge 17.7.1890, n.6972, modificato dall'art.19 del R.D. 30.12.1923, n.2841; essi sono pubblicati in copia, nell'atto dell'Ente a norma del 1° comma dell'art.26 .

Ogni unità sanitaria locale, pertanto, deve avere un albo pretorio in luogo accessibile al pubblico per le pubblicazioni che la legge prescrive.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.

Le deliberazioni delle U.S.L. aventi oggetto diverso, da quello indicato al 3° comma, nonché quelle relative alla nomina, elezione e rielezione degli amministratori,

./.

(segue art. 23)

diventano esecutive con la pubblicazione, entro otto giorni dalla data di adozione, a pena di nullità, nell'albo dell'ente per dieci giorni consecutivi.

Entro tre giorni dall'ultimo previsto per la pubblicazione deve essere rimesso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento o a mezzo corriere, all'organo di controllo un elenco in triplice copia contenente la data, il numero di registro iscritto all'ordine del giorno, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, richiede copia degli atti sui quali il collegio ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi dell'art. 59 della legge 10.2.1953, n. 62.

L'Ente è tenuto ad inviare, a pena di decadenza degli atti, copia degli atti stessi all'organo di controllo entro tre giorni dalla ricezione della richiesta.

Il controllo di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato con le stesse modalità previste per gli atti delle Unità Sanitarie Locali nei commi precedenti.

ART. 24
(Atti immediatamente esecutivi)

Per specifiche ragioni d'urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano rispettati i termini di pubblicazione e non siano inviati all'organo di controllo entro tre giorni dall'adozione.

REGIONE PUGLIA

ART. 25

(Atti soggetti al controllo di merito)

Il controllo di merito è esercitato dal comitato e dalle sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti di cui agli art. 4 e 5, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Esso comporta l'esame della opportunità dell'atto, della corrispondenza del singolo atto alle finalità e programmi dell'ente, della coerenza dell'atto medesimo rispetto ai programmi ed ai piani della provincia e della regione nonché agli obiettivi della finanza pubblica.

È esercitato mediante la richiesta di riesame, per una sola volta, all'ente deliberante entro lo stesso termine in cui è esercitato il controllo di legittimità.

Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini indicati nell'ordinanza di rinvio, l'atto si intende decaduto.

L'atto diviene esecutivo, se viene confermato senza modificazioni o modificato nei termini indicati nell'ordinanza di rinvio dall'organo competente ad adottare l'atto, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, dopo la pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio dell'ente e l'invio all'organo di controllo entro otto giorni dalla data della sua adozione.

La deliberazione di conferma e quella di riforma del provvedimento, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

La deliberazione confermativa senza modificazioni non può essere annullata per vizi di legittimità sussistenti nella prima deliberazione.

Qualora l'atto soggetto al controllo di merito contenga

(segue l'art. 25)

vizi di legittimità e di merito, l'organo di controllo lo annulla segnalando altresì i rilievi concernenti il merito.

ART. 26

(Invio atti soggetto a controllo)

Gli atti soggetti al controllo, per i quali è prevista dalla legge la pubblicazione, ~~sono~~, sono pubblicati all'albo pretorio dell'ente per un giorno festivo o di mercato.

Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, all'organo di controllo competente in duplice copia integrale autenticata, unitamente ad un elenco in duplice copia contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonché dell'oggetto medesimo.

Una copia dell'elenco viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di effettiva ricezione degli atti.

Gli atti soggetti al controllo dovranno essere trasmessi all'organo di controllo competente entro venti giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

Analoga procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'organo di controllo agli enti interessati.

ART. 27

(Termini per l'esercizio del controllo)

Il controllo è esercitato nei termini di cui agli artt. 59 e 60 della legge 102.1953, n. 62.

Qualora l'organo di controllo ritenga dover richiedere all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio il termine può essere interrotto ma non più di una volta.

La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.

Se entro trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l'ente non fornisce gli stessi l'atto si intende decaduto.

ART. 28

(Esercizio del controllo)

Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo regionale di controllo pronunzia:

- a)- dichiarazione di presa d'atto per mancanza di vizi;
- b)- ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
- c)- ordinanza motivata di richiesta di riesame.

Al di fuori di quelli espressamente fissati nel comma precedente non possono essere adottati provvedimenti decisionali, né provvedimenti condizionati o comunque modificativi dell'atto sottoposto a controllo.

Le ordinanze di annullamento e di richiesta di riesame devono essere esaurientemente motivate con indicazione specifica dei vizi di legittimità riscontrati e delle differenti valutazioni di merito.

Qualora l'atto soggetto al controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del collegio, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo, se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate, entro il termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo, il comitato o la sezione decidono sulla base degli atti trasmessi e pervenuti agli uffici.

Tutti gli atti sottoposti a controllo devono essere accompagnati da una relazione istruttoria del competente ufficio.

ART. 29

(Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo)

Le decisioni dell'organo di controllo che annullano o rinviando per il riesame l'atto controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere annunciate, anche a mezzo di telegramma o fonogramma all'ente interessato entro il giorno successivo non festivo a quello della loro adozione e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all'art. 27.

Il provvedimento comprensivo di dispositivo e motivazione, steso a cura del componente relatore ~~dell'organo~~, deve essere inviato all'ente interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano definitiva esecutività.

ART. 30
(Esecutività degli atti).

Gli atti diventano esecutivi:

- a) quando l'organo di controllo, entro i termini di cui all'art. 27 della presente legge, non abbia assunto alcuna decisione di cui all'art. 28 o non abbia richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio di cui all'art. 27.
- b) quando, per gli atti delle U.S.L. non sottoposti direttamente al controllo ai sensi dell'art. 23, non sia stata richiesta copia ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo;
- c) quando l'organo di controllo nell'esercizio della propria funzione non rispetti i termini di cui all'art. 29.

Per i contratti il visto di esecutività si considera apposto contestualmente all'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo, della deliberazione di aggiudicazione, e/o dello schema di contratto.

ART. 31

(Pubblicazione delle decisioni)

Le decisioni adottate dall'organo di controllo sono pubblicate dall'ente destinatario ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n.12.

(Partecipazione degli Enti locali)

Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, il comitato e le sezioni possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti dell'ente interessato, perché forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto al controllo.

I rappresentanti dell'ente devono essere sentiti dal Collegio nel caso di loro richiesta scritta; essi hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti e di chiedere che vengno acquisite agli atti le loro osservazioni.

Di dette condizioni deve comunque essere fatta menzione nel verbale di adunanza.

La conseguente decisione verrà adottata dall'organo di controllo al termine dell'udienza o nella seduta successiva, senza la partecipazione degli amministratori intervenuti.

ART. 33

(Controllo sostitutivo)

I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono esercitati dal Comitato o dalle Sezioni decentrate, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano omissso di compiere un atto dovuto, a contenuto vincolato, anche attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo e derivanti da leggi nazionali o regionali, che non comporti valutazioni decisionali sulle modalità e sulla quantificazione.

In caso di accertata omissione, l'organo di controllo, valutate le circostanze, diffida l'ente a provvedere, assegnando un congruo termine, e informa contestualmente la Giunta Regionale.

Qualora l'omissione o il ritardo dell'ente concerne la nomina o la designazione di suoi rappresentanti, la diffida deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo competente a deliberare.

Decorso inutilmente il termine fissato l'organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti all'VIII livello, un Commissario ad acta.

Gli atti posti in essere dal Commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

Fra gli atti dovuti sono compresi anche i bilanci ed i conti consuntivi. Per i bilanci, valutata l'omissione, l'organo di controllo, invita l'ente a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale nomina un Commissario con il compito di compiere l'atto in sostituzione dell'organo inadempiente.

Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, col rispetto delle procedure previste per i bilanci, provvede alla nomina di un collegio di tre revisori, col compito di predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione dell'organo competente ad approvare i conti stessi.

segre art. 33

Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione e delle commissioni di cui all'art.39 é esercitato dalla Giunta Regionale in conformità delle norme che disciplinano le singole materie; sono altresì esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.

ART. 34

(Controllo sui conti consuntivi)

Ferme restando le attribuzioni degli organi di giurisdizione contabile, il comitato e le sezioni, esercitano le funzioni già assegnate dalla legge alle autorità statali sulle deliberazioni di approvazione dei conti consuntivi.

Qualora le risultanze della deliberazione non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto all'organo di controllo, resta approvato in conformità, delle risultanze medesime.

Il presidente del comitato o della sezione competente rilascerà attestazioni su richiesta degli organi interessati.

ART. 35

(Pareri Tecnici)

Nell'esercizio dell'attività di controllo, il comitato e le sezioni decentrate possono chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione, purché la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell'esecutività dell'atto e non pregiudichi la osservanza dei termini di cui all'art.27.

ART. 36

(Sospensione dei termini)

I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 agosto al 18 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio, o in caso di legittimo impedimento da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 37

(Visti su dichiarazione degli Enti locali)

I visti, le dichiarazioni e le certificazioni su dichiarazioni dei Comuni e delle Province, anche relative a pratiche di cui alle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica dal n.1 al n.11 del 14-15 gennaio 1970 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative già esercitate dallo Stato, sono apposti dai Presidenti del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo.

REGIONE PUGLIA

ART. 38

(adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale)

Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente del comitato o il Presidente della sezione decentrata competente trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, formulando altresì ogni altro elemento utile di giudizio.

La Giunta regionale delibera l'eventuale costituzione in giudizio.

REGIONE PUGLIA

ART. 39

(Spese per il funzionamento)

Sono a carico della Regione le spese di funzionamento del Comitato e delle Sezioni.

Le indennità di seduta, di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai componenti dei collegi sono stabilite da apposita legge regionale.

REGIONE PUGLIA

TITOLO V

PERSONALE ED UFFICI

ART. 40

(Uffici)

Il Comitato e le sezioni si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

REGIONE PUGLIA

ART. 41

(Segretario)

Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.6 della presente legge, ^{regola} i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario del Comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Il segretario assiste alle sedute del collegio, redige e sottoscrive unitamente al Presidente il processo verbale, ed anche con il relatore, le decisioni dell'organo; cura l'invio degli avvisi di convocazione; cura, inoltre, attraverso l'ufficio la ricezione degli atti deliberativi degli Enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle decisioni di cui al primo comma dell'art.29, ed alle altre incombenze di legge.

In caso di contemporanea assenza od impedimento del segretario e del suo supplente, il Presidente del Comitato regionale o della sezione decentrata interessata, chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un funzionario dell'VIII livello, fra quelli presenti in servizio ed assegnati al comitato o alla sezione decentrata.

REGIONE PUGLIA

ART. 42

(Incompatibilità del personale)

I dipendenti regionali che sono componenti dei consigli degli enti di cui agli artt. 4 e 5 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione che esercita il controllo sugli atti dell'ente di cui sono consiglieri.

REGIONE PUGLIA

TITOLO VI

ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE

ART. 43

(Controllo sugli atti degli Enti strumentali)

Sono enti strumentali della Regione Puglia quelli destinati ad operare nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa.

Il controllo sugli atti di tutti gli enti strumentali della Regione, fra i quali: Ente regionale pugliese trasporti; Consorzi ed aziende pubbliche di trasporti extraurbani; aziende pubbliche di trasporti urbani affidatarie in via precaria di gestione di autoservizi di linea extraurbani limitatamente agli atti riguardanti tali gestioni; Ente regionale sviluppo agricolo pugliese; Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia; Consorzi di bonifica, Enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura soggiorno e turismo; opere universitarie; Ente fiera di Foggia; Ente fiera di Francavilla Fontana ed altri enti fieristici a carattere regionale; è disciplinato nel modo seguente:

- a) sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti i programmi di attività annuali e/o pluriennali, i regolamenti di amministrazione e di contabilità, i regolamenti organici del personale, i regolamenti interni e i bilanci e le relative variazioni ad i conti consuntivi. Le deliberazioni di cui sopra devono essere trasmesse al Consiglio regionale per il tramite dell'assessorato regionale competente per materia.
- b) tutti i rimanenti atti devono essere trasmessi in copia, entro cinque giorni dalla loro adozione, all'assessorato regionale competente per materia che provvede alla relativa istruttoria. I provvedimenti diventano esecutivi se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'assessorato regionale. I provvedimenti di controllo della Giunta Regionale sono atti definitivi.

./.

REGIONE PUGLIA

(Segue art. 43)

Il termine di cui al comma precedente è sospeso se da parte del competente assessorato regionale vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

REGIONE PUGLIA

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 44

(Trasferimento delle competenze di controllo sugli atti degli enti strumentali)

Gli atti degli enti strumentali che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè adottati prima di tale data, non siano stati sottoposti al previsto controllo, sono trasmessi a seconda dell'oggetto al Consiglio regionale, o all'assessorato regionale competente con le modalità fissate dal precedente art.43.

REGIONE PUGLIA

ART. 45

(Abrogazione)

E' abrogata la legge regionale 21.1.1972, n. 2 il 2° comma dell'art. 1 della l.r. 26.2.1974, n. 16 limitatamente alla parte che disciplina il controllo sugli atti dell'E.R.P.T.; l'art. 24 della l.r. 28.10.1977, n. 32; l'ultimo comma dell'art. 5 e l'ultimo comma dell'art. 10 della l.r. 29.8.1979, n. 56; il 4° e il 5° comma dell'art. 11 e gli artt. 35 e 36 della l.r. 31.5.1980, n. 54; gli artt. 1 e 3 della l.r. 21.6.1980, n. 74.

E' altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 1 Commissione Consiliare permanente il _____